



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore SEGRETERIA GENERALE

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 97

del 29-07-20

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:20, nella sala "Benito Lanci" della Casa di Conversazione del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Straordinaria nelle persone dei Sigg.:

PUPILLO MARIO	P	GALATI LORENZO	P
BOMBA PAOLO	A	GARGARELLA ROBERTO	A
BORRELLI MARIA SAVERIA	P	LACCISAGLIA ANGELO	A
CAPPELLETTI SAMANTHA	P	LANCI LANCI CARMINE	A
COTELLESSA PIERO	P	MARONGIU LEO	P
D'AMICO ERRICO	A	MERLINO ELISABETTA	P
DI BUCCHIANICO GABRIELE	P	PALMIERI ANGELO	P
DI CAMPLI GRAZIELLA	A	PAOLUCCI GABRIELE	P
DI CORINTO ARTURO	P	PAOLUCCI TONIA	P
DI MARTINO GIULIA	P	SETTEMBRINI RENATO	P
DI NACCIO ANTONIO	P	UCCI MICHELE	P
DI NOLA RICCARDO	P	ZULLI PAOLA	P
D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	P		

Risultano n. 19 presenti e n. 6 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

VERNA GIACINTO	P
BENDOTTI DORA ANNA	P
BOMBA MARIA PATRIZIA	A
CAPORALE DAVIDE LORIS	P
MISCHIA MARUSCA	A
ORECCHIONI CARLO	P
SASSO PASQUALE	A

Assume la presidenza MARONGIU LEO assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA coadiuvato dall'Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario Paolo CASULLI.

Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.:

DI CORINTO ARTURO - MERLINO ELISABETTA - PAOLUCCI TONIA

La seduta è Pubblica
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

O.D.G.: n. 3: “**Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI)**”.

Inizio discussione ore: **19.10.**

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 23

(SINDACO, BOMBA, BORRELLI, CAPPELLETTI, COTELLESSA, DI BUCCHIANICO, DI CAMPLI, DI CORINTO, DI MARTINO, DI NACCIO, DI NOLA, D'ORSOGNA BUCCI, GALATI, LACCISAGLIA, LANCI LANCI, MARONGIU, MERLINO, PALMIERI, PAOLUCCI Gabriele, PAOLUCCI Tonia, SETTEMBRINI, UCCI, ZULLI)

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 2 (D'AMICO, GARGARELLA)

Il Presidente procede alla presentazione del 3° punto all'ordine del giorno, sul quale non viene effettuato alcun intervento essendo stato l'argomento illustrato nell'ambito dell'esame del precedente punto n. 2 all'o.d.g.-

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'atto propulsivo sottoposto al suo esame, n.61 del 08.07.2020, recante: “**Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI)**”;

ACCERTATO CHE sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n.5 del 16 luglio 2020;

RILEVATO CHE il presente argomento e' stato sottoposto all'esame della 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 17 luglio 2020;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, inerente: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

CON n.16 voti favorevoli, n.7 voti contrari (BOMBA, DI BUCCHIANICO, DI CAMPLI, DI NACCIO, DI NOLA, PALMIERI e PAOLUCCI Tonia), espressi in forma palese mediante alzata di mano da n.23 Consiglieri presenti e n.23 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco

D E L I B E R A

- di recepire e fare propria la proposta di deliberazione sopra evidenziata, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale, poi, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n.16 voti favorevoli, n.7 voti contrari (BOMBA, DI BUCCHIANICO, DI CAMPLI, DI NACCIO, DI NOLA, PALMIERI e PAOLUCCI Tonia), espressi in forma palese mediante alzata di mano da n.23 Consiglieri presenti e n.23 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lanciano (Ch) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.03.2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato in data odierna su proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 08-07-2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni previste, eventualmente, ai sensi della *deliberazione ARERA 158/2020*, saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento.

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico-informatiche ed organizzative necessarie per consentire, ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020, lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per il regolare pagamento del servizio:

1) disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI ;

2) stabilire che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 70% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate ;

3) stabilire che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 15 settembre 2020;
- seconda rata: 15 ottobre 2020;
- terza rata: 15 novembre 2020;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020

4) stabilire che l'ultima rata della TARI anno 2020, pari al saldo del 30% delle tariffe già adottate per il 2019, debba essere versata entro il 15-12-2020 provvedendo, ove possibile, anche al conguaglio delle eventuali agevolazioni e contributi stabiliti dall'Amministrazione per l'emergenza Covid.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con il Decreto legge 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 - 2022 è stato differito al 31/07/2020.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnico contabile

Considerato che la proposta della presente deliberazione sarà sottoposta all'esame dalla competente Commissione Consiliare;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- a) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della proposta;
- b) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- c) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative e regolamentari intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- d) Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei piani finanziari relativi gli anni 2021-2022-2023;
- e) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Chieti, nella misura del 5%;
- f) che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti,

determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

g) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020:

1) disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI ;

2) stabilire che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 70% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate ;

3) stabilire che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 15 settembre 2020;
- seconda rata: 15 ottobre 2020;
- terza rata: 15 novembre 2020;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020

4) stabilire che l'ultima rata della TARI anno 2020, pari al saldo del 30% delle tariffe già adottate per il 2019, debba essere versata entro il 15-12-2020 provvedendo, ove possibile, anche al conguaglio delle eventuali agevolazioni e contributi stabiliti dall'Amministrazione per l'emergenza Covid.

h) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

i) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A)

TARIFFE UTENZE ANNO 2020

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 2020 (Già adottate per il 2019)												
residenti	mq	numero	COEFFICIENTI UTILIZZATI		TARIFFE		Agevolazioni	TARIFFE AGEVOLATE				
			n	Stot(n)	N(n)	KA	KB	Fisso €/mq	Variabile €	euro	Fisso €/mc	Variabile €
1	438.793,23	4060		0,81		0,60		0,310	84,30	4,00	0,310	80,30
2	461.225,00	3742		0,94		1,40		0,340	169,60	4,00	0,340	165,60
3	416.988,00	3304		1,02		1,80		0,360	218,30	37,50	0,360	180,80
4	299.753,62	2180		1,09		2,20		0,380	279,60	75,50	0,380	204,10
5	93.402,00	547		1,10		2,90		0,390	337,90	111,70	0,390	226,20
6 o più	38.466,00	195		1,06		3,40		0,400	387,25	153,00	0,400	234,25

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 2020 (Già adottate per il 2019)

n.	Attività	Metri q. Stot(ap)	N. Utenze	COEFFICIENTI UTILIZZATI		Tariffe		Tariffa Tot. Mq. €/mq
				Kc	Kd	Fisso €/mq	Variab. €/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	22.809,00	100,00	0,585	5,125	1,480	0,964	2,444
2	Cinematografi e teatri	1.047,00	1,00	0,435	3,815	1,780	1,291	3,071
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	21.357,00	40,00	0,420	3,725	1,750	1,135	2,885
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9.935,00	30,00	0,713	6,295	1,720	0,834	2,554
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,132	7,175	1,200	4,019	5,219
6	Esposizioni, autosaloni	5.246,00	23,00	0,513	4,538	2,100	1,622	3,722
7	Aree scoperte	18.005,00	5,00	0,513	4,538	1,000	0,500	1,500
8	Alberghi con ristorante	1.777,00	7,00	1,310	11,568	4,980	1,244	6,224
9	Agriturismo	922,00	6,00	1,310	9,000	1,960	2,318	4,278
10	Alberghi senza ristorante	6.659,00	42,00	1,023	9,000	3,690	2,509	6,199
11	Case di cura e riposo	15.995,00	8,00	1,043	9,190	1,740	1,450	3,190
12	Ospedale	24.005,00	6,00	1,288	11,338	4,200	6,107	10,307
13	Uffici, agenzie, studi professionali	66.228,00	623,00	1,103	9,700	2,500	3,837	6,337
14	Banche ed istituti di eredito	10.624,00	19,00	0,713	6,248	2,900	4,152	7,052
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, fiori	64.071,00	437,00	1,060	9,300	3,790	2,341	6,131
16	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.953,00	44,00	1,378	12,135	3,570	2,558	6,128
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti	63.000,00	35,00	0,823	7,225	2,900	2,967	5,867
18	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	1,550	13,630	2,500	1,200	3,700
0	- idem utenze giornaliere	14.000,00	0,00	2,325	20,445	3,750	1,800	5,550
19	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere	8.519,00	139,00	1,423	12,520	3,500	2,584	6,084
20	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico	2.801,00	28,00	0,973	8,533	2,990	3,073	6,063
21	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6.488,00	46,00	1,263	11,080	4,100	2,119	6,219
22	Attività industriali con capannoni di produzione	19.820,00	34,00	0,788	6,913	3,250	2,548	5,798
23	Attività artigianali di produzione beni specifici	9.349,00	87,00	0,803	7,083	3,780	2,139	5,919
24	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	9.874,00	64,00	8,560	75,358	7,100	1,900	9,000
0	- idem utenze giornaliere	0,00	0,00	12,840	113,036	0,000	0,000	0,000
25	Mense, birrerie, amburgherie	220,00	1,00	5,385	47,375	6,240	2,748	8,988
26	Bar, caffè, pasticceria	6.225,00	77,00	6,160	54,195	6,100	2,964	9,064
0	- idem utenze giornaliere	0,00	0,00	9,240	81,293	0,000	0,000	0,000
27	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	16.913,00	38,00	2,220	19,550	6,500	2,820	9,320
28	Plurilicenze alimentari e/o miste	237,00	3,00	2,228	19,605	6,300	2,069	8,369
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.334,00	41,00	9,535	83,908	8,100	0,987	9,087
30	Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	2,460	21,618	11,000	17,107	28,107
31	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	0,00	7,018	61,788	3,000	1,200	4,200
0	- idem utenze giornaliere	200,00	0,00	10,526	92,681	4,500	1,800	6,300
32	Discoteche, night-club	0,00	0,00	1,625	14,300	5,600	2,536	8,136

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come da originale

IL PRESIDENTE
F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 17/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COLAIEZZI MARIELLA
F.to come da originale